

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2711

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PUMILIA

*Presentata il 13 luglio 1981*

**Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La crisi che ha colpito il settore solfifero siciliano ha da tempo indotto i pubblici poteri ad intervenire con misure dirette a salvaguardare gli addetti al settore sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dell'assistenza e della previdenza.

I provvedimenti adottati al riguardo, ispirati alla esigenza di garantire i mezzi per una dignitosa esistenza a lavoratori rimasti disoccupati in zone che non potevano offrire adeguati succedanei alla perduta possibilità di guadagno, si sono rivelati pienamente rispondenti agli obiettivi prefissati per quanto concerne i trattamenti sostitutivi della retribuzione.

Infatti, le indennità previste dalle leggi regionali per i lavoratori cessati dal servizio garantiscono agli stessi, sino al compimento dell'età pensionabile, un tratta-

mento pari all'ottanta per cento della retribuzione globale di fatto percepita nel mese precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro maggiorato dell'importo degli eventuali assegni familiari.

Tale trattamento, inoltre, è rivalutato periodicamente in coincidenza della variazione della scala mobile e conserva, quindi, grazie al meccanismo di indicizzazione, il potere d'acquisto posseduto alla data di concessione.

Altrettanto, purtroppo, non si verifica per il trattamento previdenziale il quale così come attualmente articolato non garantisce la liquidazione di pensioni adeguate al mutato costo della vita.

La legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42, stabilisce, infatti, che per i lavoratori cinquantenni, cessati dal servizio, vengano versati, unitamente alle in-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dennità di cui sopra, i contributi volontari commisurati alle retribuzioni effettive percepite nei tre anni precedenti il licenziamento.

Tale sistema, rispondente alle esigenze del momento in cui è iniziato il versamento, si è poi rivelato del tutto inadeguato sia a causa del processo inflattivo in atto, sia a causa delle periodiche variazioni delle indennità che hanno reso la contribuzione versata insufficiente a garantire una pensione adeguata al trattamento percepito.

In definitiva, il sistema, sorto per tutelare le legittime aspettative dei lavoratori interessati, si è rivelato altamente sperequativo nei loro confronti accentuando la situazione di disagio nella quale da tempo versa una categoria di lavoratori da sempre oggetto di sfruttamento e sulla quale la crisi che ha colpito il settore ha fatto maggiormente risentire le proprie conseguenze.

La proposta di legge in esame si propone di eliminare le sperequazioni sopra illustrate, garantendo agli interessati un trattamento pensionistico commisurato, come per la generalità dei lavoratori, alle retribuzioni di fatto percepite nei periodi anteriori al pensionamento.

A tale scopo l'articolo unico della proposta di legge prevede che tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione siciliana venga stipulata apposita convenzione che preveda l'adeguamento annuale dei contributi volontari alle rivalutazioni apportate alle indennità erogate nell'anno precedente.

La proposta di legge, inoltre, allo scopo di evitare sperequazioni nell'ambito della stessa categoria, stabilisce che l'adeguamento di cui sopra si applichi anche alla contribuzione versata per i periodi pregressi rispetto alla data di entrata in vigore della legge stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con l'assessorato al lavoro della regione Sicilia apposita convenzione per adeguare l'importo dei contributi volontari dovuti dal personale, addetto all'industria solfifera siciliana, ammesso a beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 6 e 10 della legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, alle rivalutazioni apportate all'indennità stessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale citata.

L'adeguamento di cui al primo comma è effettuato sulla base delle rivalutazioni verificatesi nell'anno precedente ed a decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto anche per i periodi pregressi; gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato.

Sono fatte salve eventuali condizioni di migliore favore.